

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1961 del 18/04/2019
Oggetto	Ditta " RISOLI IVO". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'AZIENDA UBIcata IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA VERONA N. 3, LOC. CASA DEL LUPO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2007 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: Ditta " RISOLI IVO". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA VERONA N. 3, LOC. CASA DEL LUPO.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- 1) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- 2) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta RISOLI IVO avente sede legale in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3 – presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap dell'unione Val Nure e Val Chero e dallo stesso trasmessa con nota del 27/12/2018 (acquisita agli atti in data 28/12/2018 con prot. n. 19558), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività da svolgersi nell'azienda sita in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3, in Località Casa del Lupo;

**Riscontrato** che l'istanza è stata avanzata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- d) nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap dell'Unione Val Nure e Val Chero rispettivamente con note del 14/2/2019, prot. n. 2275 e del 26/3/2019, prot. n. 4517 (acquisite agli atti in data 14/2/2019 ed in data 26/3/2019, prot.lli n.ri 24948 e 48202);

### Verificato che:

- la potenzialità dell'allevamento è di 290 capi da rimonta, valore inferiore alla soglia di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto le sue emissioni sono scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e, conseguentemente, non sono soggette ad autorizzazione, così come il motore che ha potenza termica nominale inferiore ad 1 MWt (soglia della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06). Sono, invece, soggette ad autorizzazione le emissioni correlate alla produzione di energia da liquami di provenienza extra aziendale e di biomasse da coltivazioni dedicate;
- è stata modificata la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, riducendo il quantitativo di reflui zootecnici extra aziendali e aumentando le biomasse agricole prodotte; l'impianto tratta prevalentemente reflui zootecnici extra-aziendali;
- è stato previsto l'ampliamento delle trincee per l'insilamento delle biomasse agricole da inserire nel digestore;

**Richiamate** integralmente le risultanze della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 16 aprile 2019, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla ditta RISOLI IVO per l'attività da svolgersi nell'azienda sita in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3, in Località Casa del Lupo;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dei lavori della conferenza di servizi, tenutasi in data 16 aprile 2019, che sussistono presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Azienda **RISOLI IVO** per l'attività da svolgersi nell'azienda sita in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3, in Località Casa del Lupo;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018,90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RISOLI IVO** (c.f. RSLVIO57L13H887L) per l'attività da svolgersi nell'azienda sita in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3 in Località Casa del Lupo, per l'attività da svolgersi nell'azienda sita in Comune di San Giorgio P.no, via Verona n. 3, in Località Casa del Lupo (che è anche sede legale);
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
  - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
  - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e

- periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, prestando particolare attenzione ai percorsi interessanti il conferimento di quelli di provenienza extra-aziendale;
  - d) al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse il letame in ingresso deve essere alimentato al digestore nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delib. G.R. 1495/2011;
  - e) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
    - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
    - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
    - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
    - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
  - f) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
  - g) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
  - h) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni** a partire dalla messa a regime degli impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare **almeno due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
  - i) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
  - j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i tre mesi;
  - k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
  - l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

**3. di impartire** per lo **scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale privato interpodereale" confluyente nel Rio Nuovo le seguenti **prescrizioni**:

1. il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista dal progetto;
2. venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione ed ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione. La corretta e scrupolosa gestione dell'impianto di trattamento dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
3. le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobici dovranno essere conformi a quanto indicato ai rispettivi punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003;
4. al fine di ottenere una buona efficienza di trattamento, si dovrà provvedere con opportuna frequenza alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff e, almeno una volta all'anno, dovranno essere eseguite periodiche operazioni di lavaggio dei corpi di riempimento del filtro percolatore;
5. i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
7. i pozzetti di ispezione ed il pozzetto di controllo prima dello scarico nel recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole ispezione,
8. le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti degli impianti consentano lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione ed il controlavaggio del filtro,
9. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

**4. di impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i le seguenti **prescrizioni**:

- al momento della messa in funzione dell'impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 1990 tonn/anno;

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino extra-aziendale): 8910 tonn/anno;
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio loiessa, sorgo, triticale): 2300 tonn/anno;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
  - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 733 tonn/anno;
  - TOTALE: 13933 tonn/anno;
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- la piazzola di lavaggio dei mezzi potrà essere utilizzata esclusivamente per la pulizia dei pneumatici evitando in alcun modo qualunque altra attività che possa produrre acque reflue contaminate;

#### 5. di fare salvo che:

1. il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;
2. relativamente al motore a biogas deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
5. l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Autorità Competente;

#### 6. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione Val Nure e Val Chero.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**